



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N°66– 2018

Oggetto: istituzione, secondo il cronoprogramma dei lavori previsti, dei divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione presso il tratto stradale demaniale marittimo di Riva Giovanni da Verrazzano del Canale Navigabile Industriale di Zaule - lungo la carreggiata lato terra - per opere di ripristino delle caditorie stradali.

Richiedente: A.d.S.P.M.A.O. - **Impresa:** Buridano S.r.l.;

Durata dei lavori :10 giorni naturali consecutivi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

CONSIDERATO l'imminente inizio dei lavori di ripristino delle caditoie stradali lungo il tratto stradale di Riva da Verrazzano del Canale Navigabile Industriale di Zaule della durata di 10 giorni naturale consecutivi;

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

VISTA l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

SENTITA la Capitaneria di Porto di Trieste per le vie brevi in data 20 settembre 2018;

ORDINA

Art. 1 – Presso il tratto stradale demaniale marittimo di Riva da Verrazzano del Canale Navigabile Industriale di Zaule – lungo la carreggiata lato terra, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica stradale di avviso della data di inizio di esecutività del presente provvedimento per la durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi e comunque sino al termine delle opere citate in premessa**, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione.

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti la fermata e la sosta veicolare:

- ai mezzi dell'Impresa Buridano S.r.l.;
- ai mezzi ed al personale dell'AdSPMAO o altre di altre Autorità/Amministrazione in servizio d'istituto;
- ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso.

Art. 2 – L'Impresa esecutrice delle lavori in questione, in coordinamento con l'A.d.S.P.M.A.O. con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

- 2.1** – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse, installando la prescritta segnaletica stradale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza;
- 2.2** – dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza serale e notturna;
- 2.3** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose presenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso una propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza e l'eventuale applicazione di quanto stabilito dall'Ordinanza AdSPMAO n.4/2018 inerente la gestione delle emergenze, provvedendo a nominare un responsabile per tali funzioni;
- 2.4** – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;
- 2.5** – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori in questione, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **24 SET. 2018**

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

